

## **Accordo per la possibile introduzione negli asili nido comunali delle clausole elastiche**

Premessa.

L'art. 28, comma 1, del CCPL del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento, che regola il rapporto di lavoro a tempo parziale, prevede che "In sede di accordo di settore (...) le parti possono concordare clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione e della sua durata, stabilendo condizioni, modalità e limiti massimi delle variazioni, nonché della misura delle relative compensazioni".

Negli asili nido comunali per garantire la necessaria flessibilità nella fornitura del servizio è necessario poter inserire nei contratti individuali delle clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o della variazione in aumento della sua durata.

Ciò premesso

**il Consorzio dei Comuni Trentini rappresentato da:**

dott. Marco Riccadonna, dott. Alessio Ravagni, dott. Nicola Lorenzon

**le organizzazioni sindacali:**

C.G.I.L. F.P.

C.I.S.L. F.P.

U.I.L. FPL - Enti Locali

Fe.N.A.L.T. - Enti Locali

### **COVENGONO E SOTTOSCRIVONO**

In data 25/09/2024 il presente accordo che, nei limiti di quanto in esso previsto, introduce la possibilità di organizzare in modo flessibile il lavoro del personale a tempo parziale presso gli asili nido comunali attraverso l'adozione di clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (ex clausole flessibili)

## **Accordo per la possibile introduzione negli asili nido comunali delle clausole elastiche.**

### Art. 1 oggetto

1. A fronte di esigenze di carattere organizzativo il contratto di lavoro a tempo parziale del personale impiegato negli asili nido comunali (educatrici/educatori e operatori/operatrici d'appoggio) può prevedere clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali tempo per tempo vigenti.
2. Il presente accordo, sottoscritto in forza della previsione normativa che regola il rapporto di lavoro a tempo parziale, art. 28, comma 1, del CCPL del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento, individua una disciplina specifica relativa al personale impiegato negli asili nido comunali (educatrici/educatori, operatori/operatrici d'appoggio) con rapporto di lavoro a tempo parziale determinato e indeterminato, ed integra il vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del medesimo comparto.

### Art. 2 introduzione nel contratto delle clausole elastiche

1. Le clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (cc.dd. clausole Flessibili), potranno essere inserite nei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale solo previa sottoscrizione a maggioranza, determinata secondo le percentuali rappresentative a livello provinciale, di accordo decentrato con le Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo di comparto.
2. L'accordo decentrato di cui al comma 1, darà conto delle motivazioni organizzative che giustificano l'introduzione delle clausole elastiche.
3. Le clausole elastiche introdotte dal presente accordo e attivate attraverso accordo decentrato, potranno essere inserite nei contratti di lavoro stipulati sia successivamente che precedentemente alla sua sottoscrizione.
4. l'inserimento delle clausole elastiche nei contratti potrà avvenire solamente previa accettazione volontariamente espressa dal lavoratore.
5. Fermo restando il numero di ore giornaliere, la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa potrà riguardare esclusivamente l'anticipo e/o il posticipo dell'orario di inizio della prestazione, con conseguente

spostamento della fine della prestazione stessa. L'anticipo e/o il posticipo non potranno in ogni caso eccedere i 60 minuti.

6. La variazione temporale della prestazione lavorativa, così come definita al comma precedente, potrà essere richiesta per non più di 4 volte al mese.
7. L'amministrazione che applicherà le suddette clausole elastiche finanzia l'impatto economico derivante dalle stesse con risorse reperite nelle proprie disponibilità finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei limiti alla spesa del personale fissati dalla legge.
8. La facoltà di richiedere il cambiamento della collocazione oraria della prestazione lavorativa dovrà essere esercitata con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi e, per comprovate ragioni organizzative d'urgenza, con un preavviso comunque non inferiore a 2 giorni lavorativi.
9. L'inserimento nel contratto individuale di lavoro della facoltà del datore di lavoro di avvalersi della possibilità di spostamento della collocazione oraria della prestazione lavorativa, così come regolata dal presente accordo, comporta il diritto del dipendente alla corresponsione di una indennità pari a 25,00 euro mensili.
10. Il datore di lavoro dà informazione alle OOSS dell'utilizzo effettivo delle clausole elastiche.

### Art. 3

#### Revoca e non prestazione del consenso alle clausole

1. Il lavoratore può revocare il consenso alle clausole elastiche nei casi previsti dall'art 8, commi 3, 4, e 5, del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 10 della L. 300/70, ovvero qualora abbia in essere o contragga ulteriore rapporto di lavoro a part time, nonché in tutti gli altri casi legislativamente previsti e qui non richiamati.
2. Il dissenso o la revoca del consenso alle clausole elastiche previste dal presente accordo non costituisce giustificato motivo di licenziamento o di altri provvedimenti disciplinari.
3. Il datore di lavoro può revocare la facoltà di avvalersi delle clausole elastiche inserite nei contratti, al venir meno della necessità organizzativa che le giustifica.
4. La revoca deve essere data, in ogni caso, con almeno 20 giorni di calendario di preavviso ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo al termine del preavviso.

### Art. 4

#### Validità delle norme e dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità sino al 31.08.2025 e le disposizioni normative in esso contenute si applicano in via esclusiva al personale individuato dall'art. 1.
2. Le amministrazioni che applicheranno questo accordo si impegnano a valutare la situazione organizzativa delle loro strutture. Dell'esito dell'analisi organizzativa sarà data informazione alle Organizzazioni sindacali.
3. Il Consorzio dei Comuni si impegna ad effettuare una valutazione compiuta del presente accordo e delle ricadute dello stesso in termini organizzativi con le organizzazioni sindacali entro il mese di maggio 2025.

**il Consorzio dei Comuni Trentini rappresentato da:**

dott. Marco Riccadonna

dott. Alessio Ravagni

dott. Nicola Lorenzon

**le organizzazioni sindacali:**

C.G.I.L. F.P.

C.I.S.L. F.P.

U.I.L. FPL – Enti Locali

Fe.N.A.L.T. – Enti Locali

Note a verbale.

Il Consorzio precisa che la volontarietà in ordine all'accettazione dell'inserimento nei contratti di lavoro individuali delle clausole elastiche per tutti i dipendenti è stata accettata esclusivamente per l'anno di validità del presente accordo.

La C.G.I.L. F.P. esprime la necessità che la volontarietà in ordine all'accettazione dell'inserimento nei contratti di lavoro individuali delle clausole elastiche sia mantenuta anche in eventuali successivi accordi relativi all'introduzione di clausole elastiche.